CIRCOLARE INPS n.. 100 del 14 novembre 2008 Principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità ai fini pensionistici

La circolare specifica le nuove condizioni applicative del diritto al riscatto dei periodi di maternità (congedo obbligatorio e facoltativo) ai fini pensionistici alla luce delle novità interpretative introdotte dalla legislazione in essere, modificando i criteri operativi contenuti dalle <u>circolari 102/2002</u>, 61/2003 e dal <u>messaggio 6726 del 28.2.2005</u>, adeguandosi al più recente orientamento della giurisprudenza (in particolare a quanto indicato nella sentenza **della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 7385 del 19.3.2008**)

Le principali novità riguardano:

Chi ha diritto a presentare domanda:

La facoltà di accredito e riscatto può essere esercitata dalle donne (anche quei padri che avessero le condizioni previste dalla legge per poter usufruire dei congedi obbligatori in alternativa alle madri, ovvero l'intervenuta morte o gravissima malattia della madre, mentre per i congedi facoltativi vale quanto previsto dalla legge 53/2000) che non risultino pensionate al 27.4.2001, anche se siano cessate dall'attività alla data di presentazione della domanda, purchè alla data di presentazione della domanda abbiano almeno 5 anni di contribuzione versata ad un Ente pensionistico.

Dunque hanno diritto anche le lavoratrici, che iscritte alla data 27.4.2001, si siano pensionate successivamente a tale data, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito o riscatto.

In caso di domanda presentata successivamente al pensionamento gli effetti economici dell'accredito o del riscatto decorreranno dalla data di pensionamento come determinata in relazione al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

• <u>Il riconoscimento del diritto in rapporto allo svolgimento o meno di attività</u> lavorativa:

Il diritto all'accredito ed al riscatto dovrà essere riconosciuto prescindendo dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l'accredito figurativo o il riscatto per maternità.

Di conseguenza :

- Le domande pendenti in materia di accredito o riscatto dei periodi di maternità dovranno essere esaminate in base alle nuove disposizioni diramate.
- I ricorsi pendenti in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità saranno restituiti affinché la domanda che ha dato origine al ricorso medesimo venga riesaminata alla luce delle nuove disposizioni.